**PATTO DI INTEGRITÀ**

tra **PROVINCIA DI MATERA**

e

**OGGETTO: "PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MATERA”**

**CIG: 9796479636**

**(art. 1 co. 17 legge 190/2012)**

**Articolo 1** – Il presente Patto d’integrità, costituisce parte integrante e sostanziale della gara/procedura in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall’ Operatore economico, dal personale della Provincia di Matera con riferimento al presente affidamento. Esso costituisce attuazione della disciplina riformata all'esito della entrata in vigore della L.120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni e ne recepisce i contenuti.

Esso obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante, relativo a lavori, servizi e forniture. La mancata sottoscrizione del presente patto equivale ad esclusione dell’ operatore dalla gara, per cui, la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara. Tale aspetto necessita di richiamo nei bandi di gara e nelle lettere di invito

**Articolo 3** – L’operatore economico:

1. Si impegna al rispetto del patto di integrità

2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’ aggiudicazione e/o la gestione del contratto.

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

6. segnala, al Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione appaltante e all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8. collabora con le forze di Pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Stazione appaltante, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. . Le segnalazioni potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre al RUP.

**Articolo 4 –** La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “*codice di comportamento dei dipendenti”* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., alcuni dei quali modificati successivamente dalla L.3/2019.
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5 -** La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla procedura di affidamento
2. revoca dell’ aggiudicazione
3. risoluzione del contratto;
4. incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l’ esecuzione del contratto
5. esclusione per 3 anni dalla partecipazione a gare indette dalla Provincia di Matera
6. segnalazione all’ ANAC per l’ iscrizione nel casellario informatico e alle Autorità competenti
7. nel caso di responsabilità per danno arrecato alla Provincia e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova del maggior danno;
8. risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’ art 1456 c.c., a seguito dell’ esito interdittivo delle informative antimafia di cui all’ art 84 del d.lgs. n. 159/11. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno

**Articolo 6 – Controversie**

Ogni controversia relativa all’ interpretazione e all’ esecuzione del patto di integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi sarà risolta dall’ Autorità giudiziaria del foro di Matera.

**Articolo 7 – Efficacia del patto di integrità**

Il presentevincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_